



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

E

## ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA

### CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA  
GIUDIZIARIA DEL MANDAMENTO DI BRESCIA

Il Tribunale ordinario di Brescia, riconosciuta la necessità di valorizzazione il patrimonio costituito dagli atti conservati presso gli archivi giudiziari, il cui valore travalica il mero ambito giuridico presentando profili portanti di interesse storico-sociale, ritenuta l'importanza della memoria come fondamento identitario di ogni comunità, conviene di procedere, in collaborazione con l'Archivio di Stato, al recupero ed alla valorizzazione di quella porzione di storia giudiziaria del mandamento di Brescia risalente all'attività di organi giudiziari oggi scomparsi, e segnatamente delle Preture e degli uffici del Giudice di Pace ormai soppressi.

### PREMESSO

che la cooperazione tra le istituzioni presenti nel territorio risulta proficua per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati;

che le istituzioni coinvolte riconoscono come obiettivo comune la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nello specifico quello archivistico, bene da tutelare e valorizzare per una corretta conservazione della memoria collettiva, della conoscenza storica e del suo utilizzo nella ricerca, nella didattica e nella divulgazione;

che la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale sono diritti-doveri del cittadino e delle istituzioni;



## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### *ART. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati*

Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale e integrante del presente atto.

### *ART. 2 - Oggetto e criteri della Convenzione*

Il Tribunale ordinario di Brescia - d'ora in avanti semplicemente "il Tribunale" -, rappresentato dal Presidente Dott. Vittorio Masia, e l'Archivio di Stato di Brescia - d'ora in avanti semplicemente "l'Archivio" -, rappresentato dal Direttore Dott. Leonardo Leo si impegnano a cooperare per la valorizzazione, la conservazione e l'utilizzo, a fini scientifici e didattici, del patrimonio archivistico bresciano conservato presso l'Archivio di Stato di Brescia.

La presente Convenzione ha ad oggetto, in particolare, la collaborazione nella fase di selezione e preparazione degli atti giudiziari, archiviati presso il magazzino di via Dalmazia, per il successivo avviamento allo scarto di quelli privi di valore storico/archivistico e valorizzazione di quelli degni di tutela per i profili di interesse storico e socioculturale che racchiudono. I documenti interessati dalla presente collaborazione sono tutti gli atti giudiziari custoditi nell'Archivio di via Dalmazia, con priorità per quelli che afferiscono agli uffici ormai soppressi, prefetture ed ex uffici del Giudice di Pace.


I criteri guida per le attività di selezione degli atti, e destinazione allo scarto o al versamento all'Archivio di Stato, sono quelli riportati nel Piano di conservazione Uffici Giudiziari 2018 del Ministero dei Beni Culturali che qui si intendono integralmente richiamati.

### *ART. 3 - Obiettivi della Convenzione*

La Convenzione ha come obiettivi:

avviare una stabile collaborazione tra le due Istituzioni al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle fonti e del loro corretto utilizzo nell'ambito della ricerca storica;

individuare specifiche iniziative, anche con la collaborazione di altri istituti o la creazione di determinati gruppi di lavoro, volte alla tutela, conservazione, inventariazione, catalogazione e valorizzazione delle fonti storiche;



**predisporre le condizioni volte alla creazione di specifiche iniziative sinergiche, in ambito storico, archivistico e, genericamente, nel settore delle attività culturali;**

**tutelare la documentazione storica attraverso un'azione congiunta, che preveda degli interventi sia di riordino che di restauro conservativo del materiale al fine di renderlo fruibile nel migliore dei modi;**

**acquisire ed integrare nel *corpus* della memoria storica della comunità bresciana una porzione di atti e documenti che, al di là del valore giuridico, rivestono un valore sociale, economico e culturale incommensurabile con riferimento ad uno spaccato storico pregno di avvenimenti;**

**versare all'Archivio e rendere accessibile alla comunità scientifica, alle università e agli studiosi bresciani tutto il materiale così recuperato.**

#### ***ART. 4 - Consulta permanente***

**Al fine di realizzare gli obiettivi previsti si conviene di istituire una consulta permanente costituita da un rappresentante del Tribunale, delegato dal Presidente, ed un rappresentante dell'Archivio di Stato, delegato dal Direttore. Sarà compito della consulta dare esecuzione alla Convenzione intraprendendo tutte le attività necessarie e proponendo tutte le iniziative utili ai fini della presente Convenzione.**

#### ***ART. 5 - Composizione della consulta***

**Della consulta faranno parte:**

**per il Tribunale:**

- la dirigente amministrativa, dott.ssa Antonella Cioffi;
- il funzionario incaricato, dott. Achille Provenzano;

**per l'Archivio di Stato:** - il direttore, dott. Leonardo Leo;

#### ***ART. 6 - Ambiti e modalità di intervento***

**Il Tribunale, d'intesa con l'Archivio di Stato - il cui personale sarà impegnato nelle iniziative di volta in volta precisate -, individuerà gli ambiti e le modalità di intervento. La programmazione e il coordinamento di tutti gli interventi rimarrà in capo al Tribunale, che, in ottica di leale e proficua collaborazione tra amministrazioni, ne definirà i contenuti in condivisione d'intenti con l'Archivio di Stato. All'Archivio competerà, in conformità alle direttive del Ministero dei Beni Culturali di cui al Piano**

di conservazione Uffici Giudiziari 2018, la supervisione tecnico-scientifica in ambito storico ed archivistico, conservando il Tribunale la direzione ed il controllo in ogni fase delle attività.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, e nel rispetto degli intenti qui sanciti, le parti possono convenire di coinvolgere soggetti terzi attivi nell'ambito archivistico e della conservazione della memoria, attraverso accordi formali da valutare in base alle esigenze concrete e con un ruolo di collaborazione tecnico-scientifica. Eventuali accordi di questo genere dovranno espressamente far richiamo alla presente Convenzione ed essere approvati sia dal Tribunale che dall'Archivio per poter essere allegati alla stessa come protocolli integrativi.

Per la realizzazione delle singole iniziative ci si potrà avvalere anche di personale esterno.

L'acquisizione di servizi esterni sarà valutata in relazione alle iniziative stesse.

Dell'eventuale acquisizione di servizi esterni da parte di uno dei firmatari della presente Convenzione dovrà essere data comunicazione all'altra parte.

L'accesso di personale dell'Archivio di Stato, o appartenente ad enti e società terze, agli archivi del Tribunale dovrà sempre essere comunicato al Tribunale ed autorizzato dal Presidente o da un suo delegato.

#### *ART. 7 - Risorse conferite da soggetti terzi*

Al fine di reperire risorse utili a coprire future iniziative, le parti possono ricercare ulteriori partner e/o sponsor esterni.

La direzione e il controllo saranno sempre di competenza del Tribunale, mentre la consulenza tecnico-scientifica in ambito archivistico sarà fornita dall'Archivio di Stato. Ai partner e soggetti terzi eventualmente chiamati a collaborare sarà demandato il conferimento delle competenze e delle risorse materiali necessarie al compimento delle iniziative con l'unico obiettivo di rendere gratuitamente e pubblicamente accessibile il patrimonio storico recuperato al territorio bresciano attraverso l'Archivio di Stato.

#### *ART. 8 - Riservatezza*

Il personale dell'Archivio di Stato, o appartenente ad enti, società terze e soggetti terzi attivi nell'ambito archivistico e della conservazione della memoria - che collaborerà alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente Convenzione attraverso



accordi formali che dovranno espressamente far richiamo alla presente Convenzione ed essere approvati sia dal Tribunale che dall'Archivio - dovrà garantire la massima riservatezza in merito alle informazioni acquisite e alle attività svolte presso gli archivi giudiziari, nel rispetto delle previsioni del codice in materia di protezione dei dati personali e in osservanza delle disposizioni nazionali in merito al trattamento dei dati.

Gli accordi di cui sopra saranno allegati Convenzione stessa come protocolli integrativi.

#### *ART. 9 - Pubblicità*

All'iniziativa sarà data visibilità sui siti web delle rispettive amministrazioni ed attraverso la stampa locale.

Ai fini di una sempre maggiore sensibilizzazione delle istituzioni cittadine, della diffusione di iniziative analoghe, oltre che dell'allargamento ad altri soggetti pubblici interessati, i risultati delle iniziative saranno documentati e pubblicizzati a cura dei due soggetti coinvolti attraverso i rispetti canali informativi nei modi concordati.

Copia della Convenzione sarà inviata al Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria ed al Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione Generale per gli Archivi; la documentazione relativa alle singole iniziative sarà inoltrata alla Direzione Generale per gli Archivi ed alla Direzione Regionale per la Lombardia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lo stato di attuazione della Convenzione verrà periodicamente valutato attraverso incontri ufficiali.

#### *ART. 10 - Foro competente*


In caso controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, le parti convengono che il foro competente sia esclusivamente quello di Brescia.

Brescia, li 24.07.2019

Per l'Archivio di Stato di Brescia

IL DIRETTORE


Leonardo Leo



Per il Tribunale Ordinario di Brescia

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vittorio Masia





## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

### PROTOCOLLO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE E L'ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA PER ATTIVITA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA GIUDIZIARIA DEL MANDAMENTO DI BRESCIA

<b>ACCORDO TRA L'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA MEMORIA", IL TRIBUNALE DI BRESCIA E L'ARCHIVIO DI STATO</b>
---

Visti gli articoli 3, 6 ed 8 della convezione tra il Tribunale ordinario di Brescia e l'Archivio di Stato di Brescia sottoscritta in data 24/07/2019 prot. 1193, volta al recupero ed alla valorizzazione della documentazione archivistica, al fine di selezionare e preparare gli atti giudiziari - attualmente conservati presso l'archivio giudiziario di via Dalmazia - per il successivo avviamento allo scarto di quelli privi di valore storico/archivistico e la valorizzazione di quelli degni di tutela per i profili di interesse storico e socioculturale che racchiudono;

Il Tribunale ordinario di Brescia - d'ora in avanti semplicemente "il Tribunale" -, rappresentato dal Presidente Dott. Vittorio Masia, l'Archivio di Stato di Brescia - d'ora in avanti semplicemente "l'Archivio" -, rappresentato dal Direttore Dott. Leonardo Leo e l'Associazione "CASA DELLA MEMORIA" con sede in Brescia via Crispi, 2, d'ora in avanti semplicemente "Casa Memoria" -, rappresentata dal Presidente Manlio Milani, considerando che tra le finalità specifiche dell'Associazione rientra anche la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della documentazione giudiziaria contemporanea;

al fine di dare concreta attuazione ai fini articolati all'interno della Convenzione richiamata in premessa tra il Tribunale e l'Archivio di Stato, ed in relazione alle modalità di intervento ad essa collegate, convengono quanto segue:

- i documenti interessati dalla presente collaborazione sono, tra gli atti giudiziari custoditi nell'Archivio di via Dalmazia, quelli che afferiscono agli uffici ormai soppressi, prefetture ed ex uffici del Giudice di Pace.

- i criteri guida per le attività di selezione degli atti, e destinazione allo scarto o al versamento all'archivio di Stato, sono quelli riportati nel Piano di Conservazione Uffici Giudiziari 2018 del Ministero dei Beni Culturali che qui si intendono integralmente richiamati;
- l'Associazione Casa della Memoria parteciperà alle operazioni sopraindicate attraverso la somministrazione di personale qualificato, a proprio carico, selezionato ed individuato di comune accordo con l'Archivio di Stato, che opererà seguendo le direttive gestionali e metodologiche del Tribunale e dell'Archivio di Stato;
- il personale somministrato da Casa Memoria sarà coadiuvato da personale ausiliario, appositamente messo a disposizione dal Tribunale, per quanto concerne le attività di facchinaggio;
- le attività di verifica e selezione degli atti, nonché la compilazione degli elenchi recanti le informazioni storico-archivistiche sugli stessi saranno svolte sotto la costante supervisione tecnica, metodologica e gestionale del personale appartenente al Tribunale e di quello individuato dall'Archivio di Stato per la cura di dette attività. Copia dei succitati elenchi saranno consegnati ai sottoscrittori del Protocollo;
- gli elenchi di scarto e gli elenchi di consistenza della documentazione così compilati saranno sottoposti al vaglio della Commissione di sorveglianza sugli archivi, ex art. 41 c. 3 del D.lgs. n° 42/2004;
- il personale di Casa Memoria ed eventuali soggetti terzi da essa incaricati dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni inerenti l'accesso ai locali nei tempi e modi che saranno indicati dal Tribunale;
- in osservanza di quanto stabilito agli artt. 6 ed 8 della Convezione tra il Tribunale ordinario e l'Archivio di Stato di Brescia, la partecipazione di soggetti terzi e di personale esterno da essi incaricati, dovrà essere comunicata ed approvata dal Tribunale e dall'Archivio di Stato;
- in esecuzione delle disposizioni specifiche in materia di riservatezza, in merito alle informazioni acquisite e alle attività svolte presso gli archivi giudiziari - nel rispetto delle previsioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in osservanza delle disposizioni nazionali sul trattamento dei dati - Casa Memoria, il personale esterno ed i soggetti terzi incaricati dello svolgimento delle attività




dovranno garantire la massima riservatezza sul trattamento degli atti con cui verranno a contatto nell'espletamento delle proprie attività;

- per quanto qui non espressamente sancito o richiamato, si rimanda direttamente alla Convenzione tra il Tribunale ordinario e l'Archivio di Stato di Brescia per le attività di recupero e valorizzazione della storia giudiziaria del mandamento di Brescia, ivi compreso l'articolo 10 sul regime di regolamento delle controversie.


**Per l'Archivio di Stato di Brescia**

IL DIRETTORE  
Leonardo Leo



**Per il Tribunale Ordinario di Brescia**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Vittorio Masia



**Per l'Associazione Casa della Memoria**

IL PRESIDENTE  
Manlio Milani

